



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 14 data 16/02/2016

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016

L'anno 2016 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Franceschini Fabio	Sindaco	Presente
Amorotti Fabrizio	Assessore	Presente
Amico Ernesto Maria	Assessore	Assente
Mezzacqui Giorgia	Assessore	Presente
Poli Monica	Assessore	Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa Ivonne Bertoni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franceschini Fabio** nella sua qualità **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

VERBALE N. 14 DEL 16/02/2016

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016

- Responsabile del Servizio Interessato: Rag. Bosi Loretta – Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 26/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno"

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 02/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2014 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 11.306 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 20.000 abitanti);

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2015 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 60.000;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2016/2018;

- **Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Valutato in € 70.000. il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra rideterminate, con *un incremento* di €. 10.000 rispetto all'anno precedente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 26/04/2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2016, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di stimare** in € 70.000 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
3. **di dare atto** del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;
4. **di inviare** la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
5. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 14 del 16/02/2016

ALLEGATO A

TARIFFE

1.Pubblicità ordinaria

1.1.Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelloni, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 comma primo).

Per ogni metro quadrato e anno solare: **EURO 16,12**

1.2.Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo): **EURO 1,61**

1.3.Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.4.Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – tariffa base aggiornata al 100%.

Per ogni metro quadrato e per anno solare: **EURO 32,24**

1.5.Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo); **EURO 3,23**

1.6.Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100%.

1.7.L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

Pubblicità effettuata con veicoli

2.1.Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. **EURO 16,12**

2.2.Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

2.3.Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.6, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.4.Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.5.Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto

per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa.

-per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.: **EURO 89,25**

-per autoveicoli con portata inferiore a 3000Kg.: **EURO 59,50**

-per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie **EURO 29,75**

-per i veicoli cingolati con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art.7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

Pubblicità effettuata con mezzi luminosi

3.1.Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insieme, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico e comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante dal numero dei messaggi

Per ogni metro quadrato e per anno solare: **EURO 49,59**

3.2.Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo) **EURO 4,96**

3.3.Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.4.Per la pubblicità prevista dal precedente numero 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

Pubblicità con proiezioni

4.1.Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente al numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari ad **EURO 3,10** al giorno per i primi 30giorni.

Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di **EURO 1,55**

Pubblicità con striscioni e mezzi similari

5.1.Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a

	Fino a 15gg	Fino a 30gg	Fino a 45gg	Fino a 60gg
Categoria	16,12	32,24	48,35	64,47

NORMALE				
---------	--	--	--	--

Publicità con aeromobili

6.1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella misura di **EURO 74,37**

Publicità con palloni frenati e simili

7.1. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di **EURO 37,19**

Publicità varia

8.1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta un'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di **EURO 3,10**

Publicità sonora

9.1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente: **EURO 9,30**

Diritto delle pubbliche affissioni Misura del diritto

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Fino a gg.	10	15	20	25	30
Tariffa cat. normale	1,37	1,78	2,19	2,60	3,01

2) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

3) per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

6)l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto .

Affissione d'urgenza

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 del diritto con un minimo per ogni commissione **Euro 25,82**

Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

Le riduzioni non sono cumulabili.

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
(PROVINCIA DI MODENA)

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 14 del 16/02/2016


OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016**

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolata sotto l'aspetto tecnico.
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castelvetro di Modena, li 12/2/2016

Il Responsabile del Settore




Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolata sotto
l'aspetto contabile.

(art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Castelvetro di Modena, li 12/2/2016

Il Responsabile del Settore



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FABIO FRANCESCHINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA IVONNE BERTONI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[X] Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la comunicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi.

[X] Viene comunicata oggi, con lettera prot. N. 3720 in data 25/02/2016, ai Sigg. Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 25/02/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA IVONNE BERTONI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 25/02/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA IVONNE BERTONI)



Il Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo in data:

[X] In quanto dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

[X] Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Li,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA IVONNE BERTONI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA IVONNE BERTONI)
